

*L'ESPERTO RISPONDE/Il caso di un docente e dell'orario provvisorio di avvio anno*

# Terminata la settimana, non scatta più il recupero

*Le ore non prestate non possono essere richieste sine die*

**P**remesso che insegno alla primaria, lo scorso anno scolastico il dirigente ha elaborato l'orario provvisorio di settembre per due settimane di 20 ore e non 22 ore frontali settimanali, dal lunedì al venerdì (più 2 ore di programmazione). È legittima la richiesta da parte del dirigente di recuperare durante l'anno scolastico le 4 ore non svolte da tutto il corpo docente, durante il suddetto orario provvisorio?

*lettera firmata*

La richiesta del dirigente scolastico è illegittima. Ai sensi dell'articolo 28 del contratto di lavoro del 2007, tuttora vigente per effetto del rinvio operato dall'articolo 1, comma 10, del vigente contratto di lavoro, il termine della prestazione di insegnamento è settimanale. Ciò vuole dire che, se per motivi indipendenti dalla volontà del prestatore di lavoro, nonché

riconducibili a comportamenti inadempienti del dirigente scolastico o comunque per motivi di forza maggiore, la prestazione non sia stata assolta totalmente nell'arco della settimana di riferimento, ai sensi degli articoli 1256 e seguenti del codice civile, il prestatore di lavoro è liberato da qualsivoglia obbligo. Giova ricordare, peraltro, che la fonte dei diritti e degli obblighi di lavoro è il contratto collettivo nazionale di lavoro (Cassazione, Sezioni unite civili, presidente V. Carbone, relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009). Pertanto, non essendo previsto nel contratto alcun obbligo di recupero una volta spirato il termine settimanale della prestazione, il dirigente scolastico non ha titolo a pretendere ulteriori prestazioni. Qualora ciò dovesse avvenire le prestazioni relative darebbero titolo al compenso supplementare di cui alla tabella 5 del contratto che indica a tal fine la tariffa di 35 euro l'ora.

**Antimo Di Geronimo**

